



COMUNE DI MEDICINA  
(Città Metropolitana di Bologna)

# REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.127 del 29/11/2001,  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 30/11/2015.

**Comune di Medicina** - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)  
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222  
[www.comune.medicina.bo.it](http://www.comune.medicina.bo.it) - [urp@comune.medicina.bo.it](mailto:urp@comune.medicina.bo.it)  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

# INDICE

## ***CAPITOLO I***

1. Principi e finalità
2. Oggetto del Regolamento e ambiti di applicazione
3. Esclusioni
4. Definizioni

## ***CAPITOLO II***

### **NORME GENERALI**

5. Oggetto della salvaguardia
6. Autorizzazione all'abbattimento
7. Comunicazione di abbattimento
8. Capitozzatura
9. Area di pertinenza
10. Danneggiamenti
11. Distanze tecniche
12. Norme per gli interventi edilizi
13. Interventi in zone agricole
14. Interventi sul verde urbano
15. Impianti vietati

## ***CAPITOLO III***

### **ALBERI E GIARDINI DI PREGIO**

16. Individuazione degli alberi di pregio
17. Interventi sugli alberi di pregio
18. Salvaguardia dei parchi e dei giardini di pregio

## ***CAPITOLO IV***

### **REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

19. Ambito di applicazione e destinatari
20. Interventi vietati
21. Interventi consentiti solo previa autorizzazione scritta
22. Interventi prescritti
- 23. Norme di accesso per gli animali**
- ~~23bis. Norme di comportamento all'interno dell'area di~~**  
**~~sgambamento per cani~~**

## **CAPITOLO V**

### **NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA**

- 24. Divieto d'incendio e diserbo
- 25. Sfalciò dei fossi
- 26. Tutela di maceri, specchi d'acqua e pozzi
- 27. Tutela di fossi e corsi d'acqua
- 28. Tutela di siepi, macchioni arbustivi e piantate

## **CAPITOLO VI**

### **SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO**

- 29. Sanzioni
- 30. Norme finanziarie e regolamenti in contrasto
- 31. Entrata in vigore

## **ALLEGATI**

- A. Riferimenti normativi*
- B. Lotta obbligatoria ai parassiti delle piante*
- C. Distanze dai confini*
- D. Applicazione della "Legge Rutelli"*

## **GUIDA PRATICA**

- Tecniche di potatura di alberi, siepi e arbusti
- Criteri di scelta e norme di qualità del materiale vivaistico
- Informazioni utili
- Riconoscimento delle specie tipiche

# CAPITOLO I

## 1. PRINCIPI E FINALITA'

Esiste una frase, contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio, che recita testualmente: *il paesaggio è una questione che appartiene a tutti i cittadini, un'occasione di democrazia e in particolar modo di democrazia locale e regionale.*

Tale frase, sancisce in primo luogo il principio per cui il verde è un bene di proprietà comune e non un accessorio a corollario degli elementi dello spazio urbano.

Esistono inoltre una serie di funzioni fondamentali che il verde è in grado di svolgere, apportando un beneficio indistinto per tutti i cittadini, secondo i seguenti aspetti:

- ecologico, nel senso di produzione di ossigeno e anidride carbonica, regolazione del microclima e tutela della biodiversità;
- protettivo, in termini di riduzione dell'inquinamento, consolidamento, azione fonoassorbente e frangivento;
- ricreativo, educativo e sociale.

Il verde, se gestito in modo adeguato, può costituire inoltre una risorsa economica, sia in termini d'aumento di valore degli immobili che di contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Un altro passo fondamentale inserito nella Convenzione Europea del Paesaggio recita: *il paesaggio, elemento essenziale del benessere individuale e sociale, comporta diritti e doveri per ognuno.*

Non solo diritto di godimento del bene comune ma, dichiaratamente, dovere di difesa, tutela e valorizzazione nei confronti dello spazio pubblico, dell'ambiente e del paesaggio.

Con il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, l'Amministrazione Comunale si rende portavoce di questi principi fondamentali, creando l'occasione per sviluppare un programma d'informazione e formazione dei cittadini e gettando le basi per la futura pianificazione degli interventi volti alla gestione e alla progettazione del verde.

## 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature e degli elementi vegetali presenti nei parchi, nei giardini e nelle aree di pregio storico, architettonico e ambientale, sia di proprietà pubblica che privata.

Il Regolamento del verde detta inoltre norme a tutela degli ambiti fluviali e dei corpi idrici minori quali maceri, specchi d'acqua, canali, fossi e scoli.

### 3. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle coltivazioni alberi da frutto, pioppi ibridi e noci da taglio o altre specie in coltivazioni specializzate e semispecializzate, realizzati a scopo produttivo-commerciale.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvocolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

A tale scopo si definiscono :

1. coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
2. coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente, o essere oggetto di apposito piano culturale.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai e simili.

### 4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

**Verde:** area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o giardino o comunque rivestita, attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa, che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle seguenti funzioni:

- tutela igienico-ambientale;
- valorizzazione estetico-paesaggistica;
- naturalistica;
- ricreativa;
- protezione idrogeologica

**Verde pubblico :** tutti i parchi, giardini, aree verdi, giardini scolastici, aiuole, filari, singole alberature, siepi, arbusti e macchie verdi, posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà di singoli enti o di proprietà privata soggette ad uso pubblico.

**Verde privato :** tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, superfici alberate di proprietà privata.

Rientrano in questa definizione tutte le aree verdi non direttamente interessate dalle coltivazioni quali: aree boscate, maceri, fossi, prati e incolti inclusi nel territorio agricolo.

**Albero** (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre, a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

**Arbusto** (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente.

**Diametro del fusto:** diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m 1 dal terreno.

**Circonferenza del fusto:** circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del “diametro” di esso.

**Diametro dei rami o branche:** diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto o con il ramo di ordine superiore.

**Area di pertinenza dell'albero:** superficie di terreno permeabile necessaria a garantire la vita degli alberi in condizioni soddisfacenti. Tale area è data dal cerchio tracciato sul terreno, avente come centro il fusto dell'albero e come raggio la misura, moltiplicata per 4, del diametro del tronco rilevato a un metro da terra.

**Potatura:** taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

**Colletto:** tratto basale del fusto di passaggio all'apparato radicale.

**Piantata:** filare di vite alberato, la cosiddetta “vite maritata” a olmo o a salice a seconda dei casi.

**Avente titolo:** soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un'area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale.

**Autorizzazione all'intervento:** atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a predeterminate tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall'avente titolo nella richiesta; gli interventi autorizzati risultano comunque di norma vincolati a predeterminate modalità esecutive; richiesta, istruttoria, accesso al procedimento, rilascio, termini e validità dell'autorizzazione all'intervento sono soggetti alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle sul bollo.

**Comunicazione scritta:** comunicazione, in carta libera, con cui l'avente titolo pone l'Amministrazione Comunale in condizione di conoscere la natura, l'entità, le eventuali modalità e l'oggetto materiale di un intervento, appartenente ad una predeterminata tipologia, che è intenzionato a compiere; è facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le verifiche finalizzate a valutare la veridicità del contenuto della comunicazione e la conformità dell'intervento alle prescrizioni regolamentari.

## **CAPITOLO II**


### **NORME GENERALI**

#### **5. OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA**

Le prescrizioni e le norme tecniche indicate nel presente regolamento sono vincolanti per le piante, le aree e gli interventi realizzati sia in ambito pubblico che privato.

Sono soggetti a salvaguardia:

1. gli alberi monumentali tutelati ai sensi della L. R. 2/77 e della L.R. 11/88. Attualmente nel comune di Medicina è soggetto a tutela regionale un unico esemplare di *Platanus Hybrida* situato a Sant'Antonio in via di S. Antonio n. 7368.
2. gli esemplari censiti nel 1998 dal Comune di Medicina come "alberi di pregio", il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune.
3. le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 20 e le piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 15, rilevato a 1 m dal colletto.
4. gli alberi piantati in sostituzione di altri esemplari, così come previsto al successivo art. 6;
5. le siepi, i macchioni arbustivi e le piantate nel loro insieme di tutori e viti presenti nelle aree agricole.



## 6. AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO

1. Chiunque intenda abbattere un albero salvaguardato dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione presso l'Amministrazione Comunale.
2. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari. La scelta della specie da utilizzare per la sostituzione, dovrà avvenire secondo quanto disposto agli artt. 13, 14 e 15 del presente Regolamento e in base alle eventuali prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento. In ogni caso, l'albero in sostituzione, dovrà rispettare l'altezza minima di m 4 e la circonferenza minima di cm 20 misurata ad un metro dal colletto.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere la messa a dimora di un numero superiore di alberi rispetto a quelli effettivamente abbattuti, nel rispetto delle seguenti proporzioni:

ALBERO ABBATTUTO	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
Circonferenza fino a cm 100 compresi	n. 1 albero di dimensioni minime: altezza m 4 - circonferenza cm 20
Circonferenza fino a cm 200 compresi	n. 2 alberi di dimensioni minime: altezza m 4 - circonferenza cm 20
Circonferenza oltre cm 200	n. 3 alberi di dimensioni minime: altezza m 4 - circonferenza cm 20

4. *La richiesta di autorizzazione all'abbattimento in carta bollata, dovrà essere corredata da :*
  - *generalità del richiedente e titoli;*
  - *indirizzo e numero civico del luogo in cui s'intende effettuare l'intervento;*
  - *elencazione puntuale degli esemplari su cui si intende intervenire;*
  - *descrizione puntuale dei motivi dell'intervento;*
  - *documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto.*
5. Le sostituzioni, salvo diversa indicazione, dovranno avvenire entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
6. I reimpianti dovranno tenere conto delle caratteristiche pedo-climatiche del sito e in particolare dello sviluppo finale delle essenze da porre a dimora, rispettando le distanze previste dal successivo art. 11.
7. Le domande saranno valutate dall'Amministrazione che, sentito il parere del giardiniere comunale, provvederà al rilascio o al diniego, entrambi motivati, dell'autorizzazione. Tale autorizzazione è concessa di norma solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e/o cose, danni a persone e/o cose, pericolo per la viabilità, piante divenute focolai di fitopatologie

virulente, presenza di essenze invadenti o di eccessiva densità arborea, ecc.). Potranno essere effettuati, in via straordinaria, gli abbattimenti che rientrano in progetti di riqualificazione ambientale in grado di comportare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente. Qualora le ragioni della domanda appaiono dubbie, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere, ad integrazione della pratica, una perizia svolta da un tecnico abilitato (dottore agronomo e forestale, o altro professionista competente in materia).

8. La risposta ad una domanda di abbattimento di una o più piante deve essere fornita entro 30 giorni, salvo la richiesta di pareri tecnici. In tal caso, i termini del procedimento vengono sospesi dalla data di emissione della richiesta di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale. L'avente titolo è comunque autorizzato a procedere all'intervento dal 30° giorno dalla consegna delle integrazioni richieste al Protocollo del Comune.
9. L'inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni. Nel caso di abbattimento, devitalizzazione o compromissione della vitalità di più alberi, ogni intervento verrà considerato come una violazione al presente regolamento.
10. L'autorizzazione all'intervento è da intendersi rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità.
11. Qualora il giardiniere comunale, verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee, è facoltà dell'Amministrazione comunale la rinuncia a prescrivere la sostituzione degli alberi abbattuti.
12. Il nulla osta per l'abbattimento di un albero monumentale è concesso solo in seguito al parere positivo rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale.
13. Il nulla osta per l'abbattimento di un albero di pregio è concesso solo in seguito alla perizia di un tecnico abilitato (dottore agronomo e forestale, o altro professionista competente in materia).
14. Nel rispetto delle norme regionali contenute nel progetto di piano stralcio di Bacino del Reno per l'assetto idrogeologico, adottato con delibera n. 2/1 del 08.06.2001, gli abbattimenti e i nuovi impianti di alberi e arbusti all'interno delle aree individuate nella cartografia di Piano come "alveo" o "reticolo idrografico", devono essere autorizzati dall'Autorità idraulica competente.

#### *Sanzioni*

- *L'esecuzione di un abbattimento o di un intervento in grado di devitalizzare o compromettere la vita di un esemplare arboreo tutelato, in assenza della procedura prevista dal presente articolo, è punita con la sanzione pecuniaria di Euro 103,2 (£ 200.000).*

- *La mancata sostituzione dell'esemplare abbattuto entro i termini previsti, è punita con la sanzione pecuniaria di Euro 103,2 (£ 200.000);*
- *La sostituzione difforme a quanto prescritto nell'autorizzazione all'abbattimento, è punita con la sanzione pecuniaria di Euro 41,3 (£ 80.000).*

## **7. COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO**

1. La presentazione della comunicazione è dovuta nei casi di seguito elencati:
  - abbattimento di esemplari arborei tutelati completamente disseccati. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi del giardiniere comunale, ha comunque facoltà di effettuare le verifiche necessarie al fine di determinare l'effettivo disseccamento e le eventuali cause non naturali della morte dell'albero.
  - abbattimento di esemplari arborei tutelati, che si renda necessario ai fini della difesa fitosanitaria obbligatoria;
  - abbattimento di esemplari arborei tutelati che si renda necessario per evitare impedimenti od ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed alla visibilità della segnaletica, sulle strade ed aree di uso pubblico, così come previsto dall'art. 29 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni);
  - abbattimento di esemplari arborei tutelati, giustificato da condizioni statiche tali da lasciar presupporre un elevato rischio di schianto con potenziale pericolo per persone o cose;
  - abbattimenti, potature od interventi in area di pertinenza di esemplari arborei tutelati, che risultano obbligatori ai fini dell'ottemperanza a sentenze esecutive, a normative di diritto pubblico e a prescrizioni di varia natura.
  
2. L'abbattimento delle alberature indicate al punto precedente, è soggetto a preventiva comunicazione in carta semplice rivolta all'Amministrazione Comunale, da far pervenire 20 giorni prima dell'intervento. Tale comunicazione dovrà tassativamente contenere i seguenti dati e informazioni:
  - *generalità del richiedente e titoli;*
  - *indirizzo e numero civico del luogo in cui s'intende effettuare l'intervento;*
  - *elencazione puntuale degli esemplari su cui s'intende intervenire;*
  - *descrizione puntuale dei motivi dell'intervento;*
  - *documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto;*
  - *eventuale documentazione da cui deriva l'obbligatorietà o l'inderogabilità dell'intervento (provvedimenti normativi, perizie, sentenze, ecc.).*
  
3. L'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 20 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, entro 20 gg. dalla comunicazione, documentazione integrativa rispetto a quella consegnata in sede di comunicazione. In tal caso, i termini del procedimento vengono sospesi dalla data di emissione della richiesta di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale. L'avente titolo è comunque autorizzato a procedere all'intervento dal 20° giorno dalla consegna delle integrazioni richieste al Protocollo del Comune.

4. In tutti casi è facoltà dell'Amministrazione Comunale, valutare l'opportunità di svincolare esplicitamente l'avente titolo all'attesa dei 20 giorni previsti, in considerazione dell'urgenza necessaria per effettuare l'intervento comunicato, urgenza che può manifestarsi per condizioni di fatto o di diritto, e/o in considerazione della chiarezza e dell'inequivocabilità della comunicazione e della documentazione, soprattutto fotografica, ad essa allegata.

#### *Sanzioni*

- *L'esecuzione di un abbattimento in assenza della procedura prevista dal presente articolo, è punita con la sanzione pecuniaria di Euro 41,3 (£ 80.000).*
- *L'esecuzione di un abbattimento prima del termine previsto dal comma 4, senza che l'Amministrazione Comunale abbia esplicitamente svincolato l'avente titolo da tale attesa, è punita con la sanzione pecuniaria di Euro 25,8 (£ 50.000).*

## **8. CAPITIZZATURA**

La capitozzatura, vale a dire il taglio che interrompe la "freccia" dell'albero o che interessa branche di diametro superiore a 15 cm, è considerata a tutti gli effetti un abbattimento e pertanto soggetta alle sanzioni previste dall'art. 6.

#### *Sanzioni*

*La capitozzatura è punita con la sanzione pecuniaria di Euro 103,2 (£ 200.000), per ogni albero interessato.*



## 9. AREA DI PERTINENZA

1. A tutela della vitalità e dell'armonico sviluppo dell'apparato aereo e dell'apparato radicale delle alberature, è richiesto il rispetto dell'area di pertinenza, così come definita all'art. 4.
2. All'interno di tale area è vietato qualunque intervento o atto, in grado di danneggiare la pianta stessa.
3. L'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda.
4. Nelle nuove opere, quali parchi, giardini, strade, piazze, parcheggi, ecc. e a livello delle alberature esistenti, deve essere rispettata quale distanza minima dalla base del tronco, la misura del diametro del tronco stesso moltiplicata per 4. A titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella:

<i>Diametro del tronco</i>	<i>Distanza minima dalla base del tronco</i>
CM 20	CM 80
CM 40	CM 160
CM 60	CM 240
CM 80	CM 320
CM 100	CM 400

5. Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, potrà essere rispettata una distanza minima dalla base del tronco di m 1.
6. Eventuali operazioni in deroga alle aree di pertinenza devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, previa perizia di un tecnico abilitato (dottore agronomo e forestale, o professionista competente in materia) che certifichi la possibilità di effettuare gli interventi senza danneggiare le piante e indichi le misure tecniche di salvaguardia delle stesse.
7. Può essere inoltre consentito il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite la perizia di un tecnico abilitato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

### *Sanzioni*

*Il mancato rispetto dell'area di pertinenza delle alberature è punito con la sanzione pecuniaria di Euro 51,6 (£ 100.000).*

## 10. DANNEGGIAMENTI

1. Il danneggiamento del patrimonio verde sia di proprietà pubblica che privata, comporta una sanzione per ogni pianta danneggiata.
2. Qualunque intervento capace di compromettere la vita della pianta verrà sanzionato ai sensi dell'art. 6.
3. Le prescrizioni che seguono, valgono sia per le proprietà pubbliche, che per le proprietà private, se non diversamente previsto da specifiche norme:
  - a) è vietato utilizzare aree a bosco, a parco ed in generale le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
  - b) è vietato impermeabilizzare le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
  - c) nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di materiale organico, se lo spessore complessivo, ottenuto anche con più interventi, è superiore a cm 20. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
  - d) è vietato affiggere cartelli, manifesti e simili ed effettuare legature alle alberature di proprietà comunale. Tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
  - e) gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas e acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere la funzionalità degli apparati radicali.
  - f) è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature. E' vietato inoltre accendere fuochi nelle aree di pertinenza.

### *Sanzioni*

- *Il danneggiamento alle alberature in grado comprometterne la vitalità è punito, così come previsto all'art. 6, con la sanzione pecuniaria di Euro 103,2 (£ 200.000).*
- *Il danneggiamento alle alberature senza compromissione della vitalità è punito con la sanzione pecuniaria di Euro 51,6 (£ 100.000).*

## 11. DISTANZE TECNICHE

1. Nelle nuove realizzazioni e nelle risistemazioni delle aree a verde, sia in ambito pubblico che privato, si deve tenere conto dello spazio che le piante occuperanno una volta raggiunta la maturità. In fase di messa a dimora di alberi e grandi arbusti, ferme restando le disposizioni previste dalle specifiche norme, si fa


pertanto obbligo di rispettare le seguenti distanze minime d'impianto da edifici, alberi limitrofi ed altre costruzioni che si elevano in altezza.

<b>Distanza</b>	<b>Sviluppo finale</b>
<b>m 10</b>	Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre 20 m (ad esempio: farnia, platano, pioppo, frassino e tiglio)
<b>m 6</b>	Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 m (ad esempio : acero campestre e carpino bianco)
<b>m 4</b>	Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 m (ad esempio : Cercis siliquastrum e Prunus spp.)
<b>m 4</b>	Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (ad esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale e farnia piramidale)

2. Queste distanze possono subire delle riduzioni nel caso in cui la richiesta venga debitamente motivata.

#### *Sanzioni*

*Il mancato rispetto delle distanze tecniche comporta la sanzione pecuniaria di Euro 51,6 (£ 100.000).*



## 12. NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

1. Con l'obiettivo di definire gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, *il Comune*, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 20/2000 all'art. A-6, *provvede a dettare una specifica disciplina attinente ai requisiti degli interventi edilizi privati ed alle modalità di sistemazione delle relative aree pertinenziali, al fine di ridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano.*
2. A tale proposito, in determinati interventi edilizi realizzati sia in ambito pubblico che privato, il presente regolamento prevede la sistemazione della superficie scoperta secondo le indicazioni di seguito riportate :
  - a) In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione urbanistica, le aree permeabili dovranno essere sistemate a verde, secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.
  - b) La domanda di concessione edilizia relativa agli interventi di cui al punto a) del presente articolo, dovrà essere corredata dalla **planimetria dello stato di fatto** contenente l'indicazione delle specie arboree con le relative dimensioni e il rilievo delle macchie arbustive eventualmente esistenti nel lotto di riferimento. Il rilievo dovrà essere esteso alla periferia del lotto stesso, qualora siano presenti elementi d'interesse paesaggistico e ambientale quali boschetti, macchie arbustive, prati, specchi e corsi d'acqua. Ogni planimetria dovrà essere corredata da un numero di fotografie tali, da fornire un quadro completo dello stato di fatto.
  - c) Parte integrante di ogni richiesta di concessione edilizia di cui ai punti a) e b) del presente articolo, sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione della superficie scoperta (**Tavola del Verde**), con l'indicazione delle alberature, delle siepi, delle macchie di arbusti, delle zone a prato, delle superfici pavimentate e dei percorsi. I progetti dovranno tenere conto del contesto in cui è incluso lo spazio da progettare ed essere corredata dall'indicazione delle specie da porre a dimora e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. La disposizione delle piante, sia arboree che arbustive, all'interno del lotto, dovrà fare particolare riferimento al **tracciato delle reti tecnologiche..**
  - d) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico e la eventuale regolamentazione del verde ad uso privato. In sede di progetto esecutivo, oltre agli impianti tecnologici, dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto 2b).
  - e) In particolare, nella parte di lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere posti a dimora nuovi alberi nella misura minima di 2 ogni 100 mq di superficie permeabile. Tali essenze arboree dovranno essere almeno 4 m di altezza e presentare una circonferenza minima di cm 20 misurata ad un metro dal colletto.
  - f) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature ad alto fusto, nonché tutte le specie

pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali, con particolare riferimento agli artt. 9 e 17 del presente Regolamento.

### **13. INTERVENTI IN ZONE AGRICOLE**

1. Gli interventi nelle zone agricole riguardano in particolare le corti, così come definite dal P.R.G. vigente.
2. Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia e al recupero del paesaggio tipico della nostra pianura. Per tale motivo la scelta delle specie da impiegare è vincolata al rispetto degli articoli successivi, lasciando libera scelta sul 10% della totalità delle essenze da porre a dimora.
3. All'interno delle aree cortilive, è consentito generalmente l'impianto di soli arbusti caducifogli.
4. Nella scelta delle specie, sono ammesse le essenze arboree appartenenti all'elenco di seguito riportato. Tali essenze sono intese nelle forme tipiche, con l'esclusione delle varietà ornamentali.

### ***ELENCO DEGLI ALBERI***

Acer campestre	Acero Campestre
Alnus glutinosa	Ontano nero
Carpinus betulus	Carpino bianco
Celtis australis	Bagolaro
Ficus carica	Fico
Fraxinus oxycarpa	Frassino Meridionale
Juglans regia	Noce
Malus domestica	Melo
Malus sylvestris	Melo selvatico
Mespilus germanica	Nespolo
Morus alba	Gelso bianco
Morus nigra	Gelso nero
Platanus orientalis	Platano comune
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Populus nigra "Italica"	Pioppo cipressino
Prunus avium	Ciliegio
Prunus persica	Pesco
Prunus armeniaca	Albicocco
Prunus cerasifera	Mirabolano
Prunus domestica	Susino, prugno
Prunus cerasus	Amarena
Punica granatum	Melograno

Pyrus communis	Pero
Pyrus pyraeaster	Pero selvatico
Quercus robur	Farnia
Salix alba	Salice bianco
Salix babilonica	Salice piangente
Salix fragilis	Salice fragile
Salix triandra	Salice da ceste
Salix viminalis	Salice da vimini
Sorbus domestica	Sorbo
Taxus baccata	Tasso
Taxodium disticum	Cipresso calvo
Tilia platyphyllos e suoi ibridi	Tiglio
Ulmus minor	Olmo campestre
Vitis vinifera	Vite comune

#### *Sanzioni*

*La messa a dimora di specie arboree e arbustive difformi da quanto indicato nel presente articolo, comporta la sanzione pecuniaria di Euro 51,6 (£ 100.000).*

### **14. INTERVENTI SUL VERDE URBANO**

1. Essendo l'ambiente urbano fortemente antropizzato, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.
2. Nei nuovi impianti e nelle sostituzioni, è pertanto ammesso l'utilizzo di tutte le specie a foglia caduca, comprese le loro forme ornamentali, ad esclusione di quelle vietate al successivo art. 15. Rispetto le caducifoglie, le essenze sempreverdi sono ammesse nella proporzione massima del **25%**, ad esclusione dell'impianto di un singolo esemplare, di siepi di recinzione o di casi particolari debitamente motivati.

#### *Sanzioni*

*La messa a dimora di sempreverdi in percentuale difforme da quanto indicato nel presente articolo, comporta la sanzione pecuniaria di Euro 25,8 (£ 50.000).*

### **15. IMPIANTI VIETATI**

1. L'impianto delle specie di seguito elencate è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo di vegetazione autoctona o per particolari motivi di disagio alla cittadinanza.
2. Nel presente articolo è inoltre riportato l'elenco delle specie vietate da uno specifico atto, emesso dal Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di ridurre i potenziali focolai del Colpo di Fuoco Batterico.

3. Potranno essere ammesse eventuali deroghe, sui divieti posti dal presente Regolamento, in considerazione di situazioni particolari quali cimiteri, parchi e/o giardini di pregio, in cui la scelta delle essenze sia giustificata da ragioni storiche, architettoniche o botaniche. Ulteriori deroghe potranno essere concesse solo in casi particolari debitamente motivati e documentati.

### **Elenco delle specie vietate dal Regolamento del Verde**

Robinia pseudoacacia	Acacia, Robinia
Ailantus altissima	Ailanto
Amorpha fruticosa	Falso indaco
Acer negundo	Acero negundo
(Ad eccezione delle loro varietà non infestanti)	
Arundinaria japonica	Falso bambù
Araucaria araucana	Araucaria
Broussonetia papyrifera	Falso gelso
Famiglia delle agavacee	(Agave)
Famiglia delle palme	(Palma)
Famiglia delle musacee	(Banano)
Phyllostachis ssp	(Bambù)

### **Elenco delle specie vietate dalla Regione Emilia Romagna**

(Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale  
n. 8895 del 12.09.2001 )

Tutte le specie appartenenti al genere *Crataegus* quali:

<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino comune
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino selvatico
<i>Crataegus azarolus</i>	Azzerruolo

Il divieto è valido dal 01 ottobre 2001 al 31 dicembre 2004.

#### *Sanzioni*

- *La messa a dimora di specie arboree e arbustive vietate dal presente articolo, comporta la sanzione pecuniaria di Euro 103,2 (£ 200.000).*
- *Per quanto riguarda le piante sensibili al Colpo di fuoco batterico, si rimanda allo specifico divieto emesso dalla Regione Emilia Romagna.*

## CAPITOLO III

### ALBERI E GIARDINI DI PREGIO

#### 16.INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

1. La Regione Emilia Romagna tutela gli alberi monumentali ai sensi della L. R. 2/77 e della L.R. 11/88. Sulla base dei criteri di individuazione definiti dalla normativa regionale, i Comuni devono segnalare gli alberi di pregio, singoli, in filare o in gruppo, presenti sul proprio territorio.
2. Attualmente nel comune di Medicina è soggetto a tutela regionale un unico esemplare di *Platanus hybrida* situato a Sant'Antonio in via di S. Antonio n. 7368.
3. Sono inoltre considerati alberi di pregio gli esemplari rilevati in occasione del "Censimento degli alberi di valore ambientale" redatto nel dicembre 1998.



## **17. INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO**

1. Gli interventi sulle alberature di pregio debbono considerarsi eccezionali e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario.
2. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che si potrà avvalere del parere del Servizio Fitosanitario Regionale o di un tecnico abilitato (dottore agronomo/forestale iscritto all'Ordine o professionista equivalente), riguardo le eventuali sostituzioni e le operazioni da eseguire.
3. I proprietari di alberi di pregio hanno l'obbligo di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle loro piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
4. Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi.
5. Nel caso di esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento e instabilità, sono ammessi interventi sulla chioma atti a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

### *Sanzioni*

- *La mancata eliminazione delle cause di danno e la mancata protezione degli alberi di pregio, è punita con la sanzione pecuniaria di Euro 103,2 (£ 200.000).*
- *L'abbattimento e la modifica sostanziale di chioma e radici senza autorizzazione, sono puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 516,4 (£ 1.000.000).*

## **18. SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PREGIO**

1. Parchi, giardini e singoli elementi del paesaggio individuati dal PRG, che rivestono un significato storico, architettonico e/o ambientale, debbono essere conservati e quando possibile, devono essere oggetto di ripristino delle originarie caratteristiche progettuali.
2. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e del presente regolamento. Le autorizzazioni sono subordinate all'approvazione di uno specifico progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale.
3. Durante la realizzazione di eventuali interventi edilizi, dovrà essere posta particolare attenzione alla protezione delle piante, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

## **CAPITOLO IV**

### **REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

#### **19. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI**

1. Il presente Capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde pubblico o di uso pubblico, di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini o aree verdi del territorio comunale.

#### **20. INTERVENTI VIETATI**

E' tassativamente vietato:

- a) pregiudicare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi;
- c) danneggiare i prati;
- d) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
- e) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- f) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- g) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- h) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- j) l'uso di qualsiasi mezzo a motore non autorizzato, ad eccezione di quelli per i disabili;
- k) l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
- l) l'accensione di fuochi al di fuori delle aree autorizzate.

#### *Sanzioni*

*L'inottemperanza ai presenti divieti, comporta la sanzione pecuniaria di Euro 51,6 (£ 100.000).*

## **21. INTERVENTI CONSENTI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA**

Su richiesta di singoli cittadini, Enti Pubblici o Privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a) introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo ;
- b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive ;
- c) l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere ;
- d) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio ;
- e) l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali ;
- f) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici ;
- g) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche ;
- h) l'esercizio di forme di commercio o altre attività ;
- i) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali ;
- j) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

### *Sanzioni*

*L'inottemperanza a quanto contenuto nel presente articolo, comporta la sanzione pecuniaria di Euro 51,6 (£ 100.000).*

## **22. INTERVENTI PRESCRITTI**

1. E' fatto obbligo di:

- a) cavalcare solo al passo e con terreno asciutto;
- b) impiegare, nelle aree agricole confinanti con giardini, parchi o verde pubblico, tecniche di produzione integrata o biologica;
- c) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

### *Sanzioni*

*L'inottemperanza alle presenti prescrizioni, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 25,8 (£ 50.000).*

## 23. NORME DI ACCESSO PER GLI ANIMALI

1. E' vietato l'accesso ai cani e agli altri animali, anche se tenuti al guinzaglio o condotti a mano, in ogni area verde pubblica o giardino del Comune di Medicina, ad eccezione dei luoghi opportunamente attrezzati ed autorizzati, di cui al successivo comma 2.
2. **La Giunta Comunale può individuare aree di "sgambamento" e "aree verdi per cani" nelle quali è possibile l'accesso e la permanenza dei cani.** ~~In ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza del Sindaco n. 92 del 20.06.2001, le aree di verde pubblico, riconosciute ufficialmente come "aree verdi per cani", sono contraddistinte e segnalate in loco da corrispondenti cartelli segnalatori e indicatori. Tra le aree verdi per cani rientrano anche le aree recintate e attrezzate per lo sgambamento dei cani che sono opportunamente segnalate con un cartello riportante la dicitura "area di sgambamento per cani".~~
3. **Nelle aree di cui al comma 2 vigono specifiche norme di comportamento contenute nel Regolamento comunale per la tutela ed il benessere animali.** ~~Le aree individuate e prescelte come "aree verdi per cani" sono le seguenti:~~
  - a) ~~centro Cà Nova: boschetto indicato con il n. 1 nella planimetria allegata;~~
  - b) ~~via San Paolo: area di riequilibrio ecologico del Comune di Medicina — primo tratto — indicato con il n. 2 nella planimetria allegata;~~
  - c) ~~angolo via del Piano/via del Lavoro: area con parte a sgambamento recintata e attrezzata, indicata con il n. 3 nella planimetria allegata;~~
  - d) ~~via Fasanina: area in corrispondenza della rotatoria situata sulla trasversale di pianura, indicata con il n. 4 nella planimetria allegata.~~
4. Ai possessori/accompagnatori di cani od altri animali è fatto obbligo di avere al seguito apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni degli animali. Ai medesimi soggetti, è fatto obbligo di provvedere, immediatamente, alla totale asportazione delle deiezioni dal terreno ed al loro smaltimento nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
5. I possessori/accompagnatori sono considerati responsabili di eventuali danni causati dagli animali nelle aree in cui questi accedono.
6. La vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale, alle Guardie Ecologiche Volontarie e a tutti gli organi preposti.

### *Sanzioni*

~~Chiunque non ottemperi a quanto disposto dal comma 1, del dal presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00.~~

~~Chiunque non ottemperi a quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 90,00.~~

~~Per il procedimento sanzionatorio, si applica quanto previsto dalla Legge 689/81.~~

## **23 BIS. NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI**

1. ~~L'area attrezzata di Via del Piano è stata istituita per permettere e favorire l'attività motoria dei cani, pertanto è vietato utilizzare detta area in modo diverso da "area di sgambamento cani" e l'accesso è consentito prioritariamente ai residenti del Comune di Medicina. Nell'area appositamente destinata e opportunamente delimitata, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, ai quali fanno capo le relative responsabilità, così come previsto in materia dal Codice Civile e dalle~~

vigenti legislazioni. Tale disciplina è estesa ad aree di sgambamento che fossero ulteriormente istituite.

2. ~~Le norme di comportamento all'interno dell'area sono:~~

- a) ~~fermo restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della pubblica e privata incolumità, possono accedere all'area i cani dotati di tatuaggio o micro-chip regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e regolarmente vaccinati, da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi, per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi. E' inoltre vivamente consigliato il trattamento antiparassitario dei cani contro pulci e zecche;~~
- b) ~~è vietato l'accesso all'area ai cani in carenza di salute o affetti da malattie che possano provocare contagio, alle femmine nel periodo del "calore" ed ai cani con meno di tre mesi di vita;~~
- c) ~~il conduttore del cane deve adoperarsi al fine di conseguire un comportamento cosciente e civile nel rispetto del prossimo e del bene pubblico ed in ogni caso su ciascun conduttore incombe la responsabilità del proprio cane;~~
- d) ~~prima di accedere all'area ogni conduttore deve accertarsi, soprattutto in presenza di cani non conosciuti, delle possibilità di permanenza del proprio cane unitamente agli altri, fermo restando che nell'area è consentito l'accesso contemporaneo di massimo 6 cani;~~
- e) ~~al fine di garantire un utilizzo non discriminatorio dell'area nei momenti di affollamento ogni conduttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di circa 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare nell'area. L'accesso all'area è comunque ed in ogni caso subordinato all'ordine di arrivo dei conduttori;~~
- f) ~~al fine di non rendere irrequieti i cani già presenti all'interno dell'area, i conduttori ed i loro cani in attesa del turno di accesso all'area dovranno mantenersi a ragionevole distanza dalla recinzione dell'area stessa e dovranno altresì agevolare la fuoriuscita dei cani già presenti all'interno del recinto;~~
- g) ~~è assolutamente vietato condurre nell'area di sgambamento soggetti con noti e/o evidenti disturbi comportamentali senza un adeguato sistema di contenimento (guinzaglio e museruola);~~
- h) ~~al fine di garantire l'incolumità dei cani e dei loro conduttori è assolutamente vietato introdurre nell'area di sgambamento attrezzature personali, oggetti e giochi per cani che, in presenza di altri soggetti, possano creare situazioni di pericolosa competizione tra di essi. E' altresì vietato svolgere attività di addestramento;~~
- i) ~~è fatto obbligo ai conduttori che entrano nell'area di mantenere chiuso il cancello di ingresso durante la permanenza e di richiuderlo all'uscita;~~
- l) ~~la fontana presente all'interno dell'area può essere utilizzata esclusivamente per abbeverare i cani e dovrà essere cura dei conduttori, per evitare inutili sprechi, richiudere il rubinetto dopo l'utilizzo. Non è consentito, in particolare, l'uso della fontana per il lavaggio dei cani;~~
- m) ~~è vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere;~~
- n) ~~è vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area;~~
- o) ~~è vietato l'accesso con qualsiasi tipo di veicolo (auto, moto, cicli ecc.) sia all'interno dell'area recintata sia nella zona a prato antistante l'ingresso all'area stessa.~~

3. ~~L'area di sgambamento può essere utilizzata tutti i giorni nel rispetto di quanto segue:~~

- ~~– prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00 deve essere garantito il silenzio da parte dei conduttori dei cani, anche attraverso l'utilizzo della museruola.~~
- ~~4. La funzione di vigilanza sull'attività dell'area sarà svolta dagli agenti di Polizia Municipale oltre che dagli altri organi di Polizia e delle Forze dell'Ordine e dagli operatori di altri Enti (Guardie Ecologiche) convenzionati con il Comune. Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL potrà svolgere in qualsiasi momento funzioni di vigilanza sull'attività e sulla gestione della medesima.~~

*Sanzioni*

~~Chiunque non ottemperi a quanto disposto dal comma 1, del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.~~

~~Chiunque non ottemperi a quanto disposto dai commi 2 e 3, del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 90,00.~~

~~Per il procedimento sanzionatorio, si applica quanto previsto dalla Legge 689/81.~~

## **CAPITOLO V**

### **NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA**

#### **24. DIVIETO D'INCENDIO E DI DISERBO**

1. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, ad eccezione delle scoline.
2. Salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli nelle aree agricole e bruciato sotto stretta sorveglianza, fino a completo spegnimento e salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio.
3. Secondo quanto stabilito all'art. 11, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Rurale<sup>1</sup> e all'interno dei centri abitati, è vietato bruciare il materiale di risulta derivante dalle operazioni di coltivazione dei fondi e di manutenzione a parchi e giardini sia pubblici che privati.
4. Fanno eccezione al precedente divieto le piante da frutto e ornamentali, colpite da organismi da quarantena contro i quali i decreti di lotta obbligatoria impongono la distruzione del materiale vegetale infetto.

*Sanzioni*

*L'inottemperanza a quanto previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 51,6 (£ 100.000).*

---

<sup>1</sup> L'art. 11, comma 1 del Regolamento di Polizia Rurale recita: "Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada, e qualsiasi altro deposito di materia combustibile".

## **25. SFALCIO DEI FOSSI**

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
2. In particolare, i fossi delle strade comunali e vicinali debbono essere mantenuti sfalciati a cura dei frontisti, salvo diverso accordo scritto con l'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso in cui l'erba tagliata non venga raccolta, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento della sezione del fosso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.
4. Oltre a queste operazioni, i frontisti dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:
  - a) taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
  - b) contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità.
5. Oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, in caso di inadempimento da parte dei conproprietari, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di eseguire i lavori necessari d'ufficio, addebitando loro le relative spese.

### *Sanzioni*

*L'inottemperanza a quanto previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 25,8 (£ 50.000).*

## **26. TUTELA DI MACERI, SPECCHI D'ACQUA E POZZI**

1. E' vietato il prosciugamento e il tombamento di maceri, specchi d'acqua e pozzi, ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti quali USL e Ufficio Polizia e Igiene comunale.
2. Gli interventi di tombamento, anche parziale devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
3. Nei maceri, negli specchi d'acqua e nei pozzi è tassativamente vietato lo scarico di rifiuti, liquami o altre sostanze inquinanti.
4. E' vietata inoltre la distruzione della vegetazione ripariale.

### *Sanzioni*

*Il tombamento di maceri, specchi d'acqua e pozzi in assenza della prevista autorizzazione, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 258,2 (£ 500.000).*

*La distruzione della vegetazione ripariale, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 103,2 (£ 200.000).*

## **27. TUTELA DI FOSSI E CORSI D'ACQUA**

1. E' vietato sopprimere o tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale di irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

### *Sanzioni*

*L'inottemperanza a quanto previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 103,2 (£ 200.000).*

## **28. TUTELA DI SIEPI, MACCHIONI ARBUSTIVI E PIANTATE**

1. Le siepi, i macchioni arbustivi e le piantate, nel loro insieme di tutori e viti, sono elementi del paesaggio tutelati e pertanto sottoposti ai vincoli di cui agli artt. 6 e 10. E' vietato pertanto il loro danneggiamento e la loro estirpazione senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Ad ogni abbattimento deve seguire il reimpianto di elementi vegetali in grado di produrre un arricchimento in termini di biodiversità ed eventualmente creare l'effetto di "corridoi ecologici" per il movimento e la protezione della fauna selvatica.
3. La manutenzione delle siepi, dei macchini arbustivi e dei tutori vivi delle piantate è consentita tramite l'esecuzione d'interventi capaci di preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.

### *Sanzioni*

*L'estirpazione degli elementi vegetali tutelati dal presente articolo, senza preventiva autorizzazione, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 103,2 (£ 200.000).  
Il danneggiamento degli elementi vegetali tutelati dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 51,6 (£ 100.000).*

## CAPITOLO VI

### SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

#### 29. SANZIONI

L'inosservanza delle norme precedenti, sono punibili con le sanzioni previste dal presente Regolamento e riassunte nella tabella di seguito riportata.

#### **TABELLA DELLE SANZIONI**

<b>Art.</b>	<b>Violazione</b>	<b>Sanzione</b>
<b>Norme generali</b>		
<b>Art. 6</b>	Abbattimento alberi senza autorizzazione.	E 103,2 (£ 200.000)
	Mancata sostituzione entro i termini previsti.	E 103,2 (£ 200.000)
	Sostituzione difforme dalle prescrizioni.	E 41,3 (£ 80.000)
<b>Art. 7</b>	Mancata comunicazione di abbattimento.	E 41,3 (£ 80.000)
	Esecuzione dell'intervento senza esplicito svincolo.	E 25,8 (£ 50.000)
<b>Art. 8</b>	Capitozzatura.	E 103,2 (£ 200.000)
<b>Art. 10</b>	Danneggiamenti con compromissione della vitalità.	E 103,2 (£ 200.000)
	Danneggiamenti senza compromissione della vitalità.	E 51,6 (£ 100.000)
<b>Art. 11</b>	Mancato rispetto delle distanze tecniche.	E 51,6 (£ 100.000)
<b>Art. 13</b>	Zone agricole - Impianti non conformi.	E 51,6 (£ 100.000)
<b>Art. 14</b>	Zone urbane - Impianti non conformi.	E 25,8 (£ 50.000)
<b>Art. 15</b>	Impianto di specie vietate.	E 103,2 (£ 200.000)
<b>Alberi di pregio</b>		
<b>Art. 17</b>	Mancata eliminazione delle cause di danno e mancata protezione.	E 103,2 (£ 200.000)
	Abbattimento, modifica sostanziale di chioma e radici senza autorizzazione.	E 516,4 (£ 1.000.000)
<b>Parchi e giardini pubblici</b>		
<b>Art. 20</b>	Interventi vietati.	E 51,6 (£ 100.000)
<b>Art. 21</b>	Interventi senza autorizzazione.	E 51,6 (£ 100.000)
<b>Art. 22</b>	Mancato rispetto delle prescrizioni.	E 25,8 (£ 50.000)
<b>Art. 23</b>	Mancato rispetto delle norme di accesso per gli animali.	E 12,9 – 516,4 (£ 25.000 – 1.000.000)
<b>Zone a destinazione agricola</b>		
<b>Art. 24</b>	Mancato rispetto del divieto d'incendio e diserbo.	E 51,6 (£ 100.000)
<b>Art. 25</b>	Mancata manutenzione dei fossi.	E 25,8 (£ 50.000)

<b>Art. 26</b> Tombamento di maceri, specchi d'acqua e pozzi senza autorizzazione.	<i>E</i> 258,2 (£ 500.000)
Distruzione della vegetazione ripariale.	<i>E</i> 103,2 (£ 200.000)
<b>Art. 27</b> Tombamento di fossi e corsi d'acqua senza autorizzazione	<i>E</i> 103,2 (£ 200.000)
<b>Art. 28</b> Abbattimento di siepi, macchioni arbustivi e piantate senza autorizzazione.	<i>E</i> 103,2 (£ 200.000)
Danneggiamento di siepi, macchioni arbustivi e piantate.	<i>E</i> 51,6 (£ 100.000)

La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata a :

- Corpo di Polizia Municipale del Comune di Medicina;
- Corpo di Polizia Provinciale;
- Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria;
- Associazioni di volontariato convenzionate con L'Amministrazione Comunale ;
- Funzionari dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali;
- Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 2/77.

### **30. NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO**

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento, saranno introitati in un apposito capitolo del bilancio e il loro utilizzo sarà vincolato a:
  - interventi sul verde pubblico;
  - iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale;
  - informazione dei cittadini.
2. La redazione del presente documento integra ed aggiorna le norme contenute nel Piano Regolatore Generale vigente.
3. Le norme relative ad altri Regolamenti Comunali, in contrasto con il presente Regolamento s'intendono automaticamente sostituite.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
5. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati Istat sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto dell'organo competente.

### **31. ENTRATA IN VIGORE**

1. Il regolamento viene adottato con delibera consigliare ed entra in vigore sei mesi dopo l'approvazione.

# ALLEGATO A

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Codice Civile artt. 892 e seguenti;
2. Codice Penale art. 500;
3. Codice della strada, D.L. 30.04.92, n. 285 (artt.16, 17, 18 e 29);
4. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.92, n. 495 (artt.26 e 27);
5. Decreti di lotta obbligatoria:
  - Cancro colorato del platano - (D.M. 17 aprile 1998)
  - Colpo di fuoco batterico - (D.M. 10 settembre 1999)
  - Processionaria del Pino - (D.M. 17 aprile 1998)
  - Vaiolatura delle drupacee (Sharka) – (D.M. 29 novembre 1996)
6. Leggi e regolamenti di bonifica;
7. T.U. delle leggi in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali (D. Lgs 29.10.1999 n. 490)
8. L.R. n. 33/99;
9. L.R. n. 20/2000;
10. Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.89:
11. Piano stralcio di Bacino del Reno per l'assetto idrogeologico (adozione del progetto: delibera 2/1 del 08.06.2001) ;
12. Regolamento Comunale Edilizio;
13. Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
14. Regolamento Comunale di Polizia Rurale
15. L.R. 2 del 24.01.77 (salvaguardia della flora regionale);
13. L.R. 11 del 02.04.88 (parchi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 40/1992);

## **ALLEGATO B**

### **LOTTA OBBLIGATORIA AI PARASSITI DELLE PIANTE**

La lotta obbligatoria è prevista per i cosiddetti "organismi da quarantena" (Dir. CEE 77/93), vale a dire parassiti animali e vegetali che rivestono una notevole importanza economica per i gravi danni capaci di procurare alle piante sia ornamentali che agrarie. Il presente regolamento non è da ritenersi definitivo in materia di lotta obbligatoria, ma integrabile con le leggi che nel corso degli anni saranno eventualmente emanate. I decreti di lotta obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana riguardano :

- Cancro colorato del platano - (D.M. 17 aprile 1998)
- Colpo di fuoco batterico - (D.M. 10 settembre 1999)
- Processionaria del Pino - (D.M. 17 aprile 1998)
- Vaiolatura delle drupacee (Sharka) – (D.M. 29 novembre 1996)

### **DECRETO 17 APRILE 1998**

*(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01-06-1998)*

#### **Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata"**

*IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE  
(omissis)*

*Decreta:*

*Art. 1.*

*La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.*

*Art. 2.*

*Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei Servizi Fitosanitari Regionali.*

*Art. 3.*

*La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio Fitosanitario Centrale*

*presso il Ministero per le Politiche Agricole.*

*Art. 4.*

*Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi. Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli abbattimenti.*

*I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.*

*Art. 5.*

*Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.*

*I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.*

*In caso di mancata risposta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.*

*Art. 6.*

*La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto e' affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.*

*Il Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.*

*Art. 7.*

*In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.*

*E' facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.*

*Art. 8.*

*Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.*

*Art. 9.*

*Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

*(omissis)*

**DECRETO 10 SETTEMBRE 1999, n. 356**  
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 15-10-1999)

**Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE  
(omissis)

A d o t t a il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Scopo generale*

1. La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

**Art. 2.**

*Ispezioni sistematiche*

1. I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.

2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.

3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.

4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.

5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

**Art. 3.**

*Denuncia dei casi sospetti*

1. E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvedera' ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.

2. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosita' del colpo di fuoco sulle pomacee.

3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di

*Erwinia amylovora* puo' attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si e' avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

#### **Art. 4.**

##### **Accertamento ufficiale di un caso**

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il Servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui e' stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 metri.

2. In caso di vivai, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri.

3. Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnicoamministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario centrale.

#### **Art. 5.**

##### **Zona di sicurezza**

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km (elevato a)2 (elevato a) (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui e' avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza puo' essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno luglio e settembreottobre.

2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

#### **Art. 6.**

##### **Trattamento del focolaio**

1. Il Servizio fitosanitario regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui e' avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.

2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessita' di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.

*3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti alla eradicazione.*

*Art. 7.*

*Trasporti vietati*

*1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato e' vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.*

*2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato e' vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.*

*3. In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o verso Paesi terzi.*

*Art. 8.*

*Movimentazione alveari*

*1. E' vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.*

*2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.*

*Art. 9.*

*Distruzione dalle piante infette*

*1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.*

*2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.*

*3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.*

*Art. 10.*

*Indagine epidemiologica*

*1. Il servizio fitosanitario regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.*

*2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il servizio fitosanitario regionale deve effettuare altre due ispezioni nonche' due nell'anno seguente, nei periodi maggioluglio e settembreottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il servizio fitosanitario regionale competente per territorio che effettuera' le dovute ispezioni.*

*3. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al servizio*

*fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica.*

*4. Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.*

*Art. 11.*

*Detenzione di colture*

*1. E' vietata la detenzione e la manipolazione di colture di Erwinia amylovora.*

*2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come Erwinia amylovora un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al servizio fitosanitario regionale competente che provvedera' alla conferma (allegato I).*

*Art. 12.*

*D e r o g h e*

*1. Il servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonche' lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).*

*Nota agli articoli 12 e 13:*

*- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.*

*Art. 13.*

*Cessazione zone di sicurezza*

*1. Nelle aree non riconosciute piu' come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.*

*Nota agli articoli 12 e 13:*

*- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.*

*Art. 14.*

*Contributi per l'estirpazione*

*1. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.*

*Art. 15.*

*Denuncia degli inadempienti*

*1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale e'*

*facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.*

*2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse e' abrogato.*

*Nota all'art. 15:*

*- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.*

*Art. 16.*

*Entrata in vigore*

*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

*(omissis)*

## **DECRETO 17 APRILE 1998**

*(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01-06-98)*

### **Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa".**

**IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE**

*(omissis)*

*Decreta:*

*Art. 1.*

*La lotta contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff) e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.*

*Art. 2.*

*Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art. 1, devono essere effettuati annualmente dai servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.*

*Art. 3.*

*Il servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali, ne da comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal servizio fitosanitario regionale.*

*Negli altri casi il servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune.*

*Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale.*

*Art. 4.*

*I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale competente per territorio.*

*Detto servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.*

*Art. 5.*

*I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati.*

*Art. 6.*

*Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.*

*Art. 7.*

*Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  
Roma, 17 aprile 1998*

# **DECRETO 29 NOVEMBRE 1996**

## **Decreto di lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka).**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE  
(omissis)

Decreta:

### **Art. 1.**

#### *Scopo generale*

*La lotta contro la "Vaiolatura delle drupacee (Sharka)" causata dal virus Plum pox virus (PPV) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.*

### **Art. 2.**

#### *Ispezioni*

*Accertamenti sistematici in campo e in vivaio relativi alla infezione di Plum pox virus (PPV) sulle drupacee suscettibili (albicocco, ciliegio, pesco, susino e tutti i portainnesti di drupacee) sono disposti annualmente dalle regioni, per il tramite dei servizi fitosanitari regionali o da organismi da essi delegati.*

*Le indagini devono consistere in ispezioni visive dalle piante ospiti del virus e, per nuovi focolai, in appropriate analisi di laboratorio.*

*Le analisi devono essere eseguite dai servizi fitosanitari regionali che potranno avvalersi di laboratori da essi accreditati.*

### **Art. 3.**

#### *Denuncia dei casi sospetti*

*È fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di infezione da virus della Vaiolatura delle drupacee al servizio fitosanitario regionale competente, che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali.*

*Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus.*

*La prima comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura dei servizi fitosanitari regionali, al servizio fitosanitario centrale c/o il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.*

*Il servizio fitosanitario regionale attua tutti gli interventi di prevenzione più idonei a evitare il diffondersi della malattia.*

### **Art. 4.**

#### *Estirpazione e distruzione piante infette*

*Le piante a dimora risultate infette devono essere estirpate per intero e distrutte in modo da impedire la successiva emissione di polloni, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale, a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, al più presto e comunque*

*prima della ripresa vegetativa successiva all'accertamento.  
Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 10%, il servizio fitosanitario regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione anche dell'intero impianto.*

#### *Art. 5.*

*Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione*

*È fatto obbligo ai vivaisti che coltivano drupacee suscettibili al PPV di prelevare il materiale di propagazione da fonti accertate sane, esenti da PPV.*

*In particolare, le fonti nazionali di approvvigionamento del portainnesto e delle varietà devono essere localizzate in aree dichiarate dal servizio fitosanitario regionale esenti da focolai di Sharka per un raggio di almeno 1 km. Tali piante devono essere contrassegnate dal vivaista in modo permanente e ripetutamente controllate durante la stagione vegetativa secondo le disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.*

*Il vivaista deve dichiarare sotto la propria responsabilità i controlli visivi e di laboratorio eseguito nonché la quantità di materiale di moltiplicazione prelevata da ciascuna pianta contrassegnata.*

*Tale dichiarazione dovrà essere conservata presso la sede del vivaio per almeno 5 anni e presentata agli ispettori fitosanitari quando richiesta.*

*I vivaisti che utilizzano materiale di propagazione proveniente da paesi comunitari e/o terzi devono darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale competente per la predisposizione degli opportuni accertamenti.*

*I costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di propagazione, devono certificare sotto la propria responsabilità la sanità almeno per il PPV.*

#### *Art. 6.*

*Campi di piante madri e vivai*

*Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza del virus si deve procedere alla immediata distruzione delle piante infette e sospendere il prelievo del materiale di propagazione dallo stesso campo fino a quando controlli visivi in campo e analisi ufficiali disposte dal servizio fitosanitario regionale, per tre cicli vegetativi, ne abbiano accertato la sanità.*

*Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di 1 km da un focolaio di PPV non potrà essere prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non venga eradicato e comunque solamente dopo specifica autorizzazione del servizio fitosanitario regionale che condurrà ispezioni visive e analisi ufficiali per almeno tre anni.*

*Nei vivai ove si riscontri la presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante della varietà o del portainnesto interessato dalla malattia deve essere estirpato e distrutto. Il servizio fitosanitario regionale dovrà disporre accertamenti sistematici sulle altre piante sensibili presenti nel vivaio prima di autorizzarne la commercializzazione.*

#### *Art. 7.*

*Detenzione di piante infette*

*Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, la detenzione e manipolazione di piante infette da Plum pox virus per prove o scopi*

*scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischi di diffusione dello stesso.*

*È fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da PPV di darne immediata comunicazione al servizio fitosanitario regionale che ne informerà il servizio fitosanitario centrale.*

*Le piante infette da PPV devono essere conservate in apposite serre a rete antinsetto.*

*Al termine della loro utilizzazione, esse devono essere distrutte, dandone comunicazione al servizio fitosanitario regionale competente.*

#### *Art. 8.*

##### *Commercializzazione di frutti con sintomi*

*Le ditte di commercializzazione e le industrie di trasformazione di frutti di drupacee devono segnalare al servizio fitosanitario regionale di competenza la provenienza di partite di rotta con sintomi sospetti della malattia.*

#### *Art. 9.*

##### *Contributi per l'estirpazione*

*Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende per l'estirpazione di frutteti di drupacee in cui sia presente la malattia.*

#### *Art. 10.*

##### *Sanzioni*

*Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempimenti dalle disposizioni di cui al presente decreto.*

#### *Art. 11.*

*Il decreto ministeriale 26 novembre 1992, citato nelle premesse, è abrogato.*

*Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

*(omissis)*

# ALLEGATO C

## DISTANZE DAL CONFINE

Le distanze dal confine di proprietà sono regolate dal Codice Civile all'art. 892 e seguenti.

### Art. 892 - Distanze per gli alberi

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1. **tre metri** per gli alberi ad alto fusto.

Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili ;

2. **un metro e mezzo** per gli alberi di non alto fusto.


Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami ;

3. **mezzo metro** per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di **un metro**, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di **due metri** per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.



**Art. 893 - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi**

*Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dagli articoli precedenti.*

**Art. 894 - Alberi a distanza non legale**

*Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.*

**Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale**

*Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo se non osservando la distanza legale.*

*La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.*

**Art. 896 - Recisione di rami protesi e di radici**

*Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può essi stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.*

*Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.*

**Art. 898 - Comunione di siepi**

*Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.*

*Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.*

**Art. 899 - Comunione di alberi**

*Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.*

*Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.*

*Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.*

## **ALLEGATO D**

### **APPLICAZIONE DELLA “LEGGE RUTELLI”**

Il Comune di Medicina applica nel proprio territorio il contenuto della legge 113 del 29/01/92 la cosiddetta “Legge Rutelli”. Tale legge di fatto obbliga i comuni ad effettuare l’impianto di un albero per ogni neonato residente registrato all’anagrafe.

La filosofia della legge, che non prevedendo sanzioni ha avuto un rispetto solo parziale, è arricchire, sia in termini quantitativi che qualitativi, il patrimonio vegetale di un determinato territorio.

Entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica, deve essere effettuato l’impianto, mentre entro quindici mesi da tale data, l’Ufficio anagrafico comunale, deve indicare sul certificato di nascita il luogo esatto in cui l’albero è stato piantato.

Le Regioni, disciplinano la tipologia delle essenze da porre a dimora, ne mettono a disposizione il quantitativo necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Nell’ambito della Regione Emilia Romagna, la materia è regolata dalla delibera della G.R. n. 892 del 1999.

# GUIDA PRATICA

## TECNICHE DI POTATURA DI ALBERI, SIEPI E ARBUSTI

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la potatura delle piante ornamentali non è un intervento necessario e indispensabile alla qualità e allo sviluppo vegetativo delle stesse. In assenza di particolari patologie, un albero piantato e allevato correttamente necessita di potature solo in casi straordinari.

Purtroppo, la mancanza di conoscenza riguardo la potatura delle piante ornamentali e la loro corretta collocazione in funzione dello spazio a disposizione, rendono spesso inevitabili gli interventi cesori.

Risulta quindi fondamentale la costruzione del verde, sia pubblico che privato, programmata in base alle caratteristiche del sito d'impianto (clima, terreno, spazio, ecc.), allo sviluppo finale della pianta e ai risultati da raggiungere.

Al fine di conservare la conformazione naturale della chioma, andrebbero evitati i tagli drastici, e gli interventi dovrebbero limitarsi ai rami danneggiati o d'intralcio a persone e cose.

### Potatura degli alberi

#### *Interventi su latifoglie*


In generale i tagli vanno effettuati durante il riposo vegetativo delle piante. Sulle latifoglie il periodo idoneo va dal tardo autunno a fine inverno (indicativamente 1 novembre/15 marzo). In ogni caso sono da evitare snervature, scosciature, scortecciamenti e rotture.

Gli interventi ideali sono quelli che interessano i rami di diametro inferiore a  $7/8$  cm e ne rispettano la zona rigonfia, denominata "colletto" o "collare", che separa il ramo stesso dal tronco o da una branca principale. Sono assolutamente da evitare le potature rasenti al tronco e quelle lontane dal colletto che provocano il successivo formarsi di un "moncone", autentico serbatoio di microrganismi in grado di provocare la carie del legno. Potendo scegliere è certamente preferibile effettuare tanti piccoli tagli, piuttosto che uno unico di grandi dimensioni, effettuando la cosiddetta "potatura a tutta cima con taglio di ritorno", vale a dire il taglio del ramo sopra una gemma o vicino ad un germoglio o ad una branca laterale, che assolve la funzione di nuova cima e prende il nome di "tiralinfa".

In genere, sono ammessi interventi cesori di dimensioni superiori al limite previsto, sugli alberi che hanno subito con continuità delle capitozzature e che presentano dei punti critici a livello dei quali sono frequenti le scosciature ed è elevato il rischio di schianto delle branche principali.

La potatura detta "a sgamollo", andrebbe effettuata esclusivamente sugli esemplari di pioppo cipressino e consiste nel taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo recante l'apice vegetativo, che deve comunque essere rilasciato.

La potatura detta “a testa di salice”, vale a dire l’asportazione dei ricacci con periodicità annuale o tutt’al più biennale, andrebbe effettuata esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio colturale.



### ***Interventi su conifere***

A grandi linee, possiamo dire che le potature devono essere effettuate durante il periodo estivo e invernale (indicativamente 15 dicembre/15 gennaio e 1 luglio/31 agosto).

Sugli esemplari appartenenti ai generi *Abies*, *Cedrus* e *Picea* è consigliata la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore ai 3 cm, ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.

### **Potatura delle siepi**

Le modalità di potatura variano a seconda che si tratti di siepi formali o informali. Il primo termine si riferisce solitamente ad una successione lineare di arbusti appartenenti ad un'unica specie sempreverde (es. bosso, lauro) o semi - persistente (es. ligustro), che viene potata annualmente in forma regolare.

L'epoca più idonea per intervenire varia a seconda della composizione della siepe e della forma che si vuole ottenere.

Nella seconda categoria rientrano invece le siepi costituite prevalentemente da arbusti caducifogli (es. nocciolo, prugnolo), che vengono lasciati crescere liberamente, limitando gli interventi di taglio alla rimozione di rami secchi, danneggiati o cresciuti in modo disordinato.

Trattandosi di una potatura che interessa generalmente rami di piccolo diametro, si può intervenire in qualunque momento dell'anno.

## Potatura degli arbusti

Gli arbusti ornamentali possono essere lasciati vegetare liberamente, senza intervenire con particolari potature, se non per eliminare i rami secchi e diradare quelli in eccesso, deboli e mal posizionati. Normalmente però i tagli vengono praticati per favorire la fioritura e la fruttificazione, o per ottenere forme particolari.

Senza entrare nel merito dell'arte topiaria, in generale possiamo dividere le piante arbustive in due grandi categorie. Le specie che fioriscono sui germogli formati nell'anno in corso, durante un periodo variabile a seconda della specie tra la primavera e l'autunno, vanno potati alla caduta delle foglie oppure alla fine dell'inverno.

Gli arbusti che fioriscono invece a fine inverno - inizio primavera, sui rami formati l'anno precedente, devono normalmente subire i tagli subito dopo la caduta dei fiori per non compromettere la futura produzione.

La cimatura va eseguita a  $2/3$  della lunghezza totale del ramo eseguendo il taglio di ritorno.

In linea generale possiamo aggiungere che la superficie di taglio andrebbe sempre pareggiata eliminando le fibre che sporgono dalla ferita e gli attrezzi da taglio dovrebbero essere sempre perfettamente affilati.

# CRITERI DI SCELTA E NORME DI QUALITA' DEL MATERIALE VIVAISTICO

## Alberi

Nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni gli alberi devono, di norma, presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche eventualmente richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e dell'età al momento della messa a dimora.

Le piante devono essere state specificatamente allevate per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi).

In generale gli alberi equilibrati dovrebbero avere un rapporto altezza totale/diametro al colletto da 60 a 80 per le latifoglie e da 25 a 40 per le conifere. Questi rapporti, variabili in relazione alla specie, permettono di valutare l'equilibrio della pianta e la sua robustezza.

### **Apparato aereo**

La qualità del sistema aereo si valuta generalmente a partire dal fusto e dalle branche principali che devono essere esenti da deformazioni, capitozzature, grosse cicatrici, ferite o segni conseguenti a cause meccaniche o parassitarie.

La chioma deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. Il diametro dell'apparato aereo va rilevato in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere e a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

### **Apparato radicale**

La qualità del sistema radicale è importante per una buona ripresa dell'albero al momento dell'impianto e per espletare le funzioni fondamentali di ancoraggio al suolo e di assorbimento di acqua ed elementi nutritivi.

La tecnica utilizzata per raggiungere questo obiettivo è quella del trapianto, che limita lo sviluppo in lunghezza delle radici principali, destinate ad essere tagliate, e favorisce l'emissione di radici secondarie funzionali.

Le piante di qualità dovrebbero subire un diverso numero di trapianti a seconda della dimensione della circonferenza, della specie e delle condizioni colturali.

L'apparato radicale deve presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e radici capillari fresche e sane poste vicino al colletto.

Il sistema radicale deve essere visibile sulla superficie della zolla ed inoltre deve essere privo di radici avvolgenti o radici principali storte vicino al colletto. I tagli presenti non devono essere di diametro superiore ad un centimetro.

Gli alberi dovrebbero essere normalmente forniti in contenitore o in zolla : a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta, potranno essere consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori devono essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra deve essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore devono essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle devono presentarsi ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzato se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Il diametro della zolla deve essere equilibrato con il calibro dell'albero. Il rapporto ottimale si ha quando il diametro del pane di terra è almeno tre volte la circonferenza del tronco misurata ad un metro dal colletto.

Per gli alberi innestati devono essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

Nei capitolati d'appalto e nei progetti la dimensione degli alberi deve essere specificata secondo due parametri :

**per gli alberi decidui in forma libera e per le conifere**, dove le ramificazioni principali sono presenti a partire dalla base lungo tutto l'asse, si misura l'altezza dal colletto all'apice della pianta ;

**per gli alberi impalcati**, che presentano un unico fusto principale nudo fino all'altezza della prima impalcatura, si misura la circonferenza ad un metro dal colletto. L'inserzione dei primi rami (impalcatura) si intende normalmente distanziata dal colletto oltre 180 cm, salvo quando diversamente e specificatamente richiesto per specie e *cultivar* esattamente indicate.

Per gli alberi decidui in forma libera e per le conifere, l'altezza totale è classificata nel modo seguente :

Classi di altezza (cm)	Scaglioni (cm)
< 100	20
da 100 a < 200	25
da 200 a < 500	50
oltre 500	100

Per gli alberi a foglia caduca impalcati, la dimensione è classificata nel modo seguente :

Classi di circonferenza (cm)	Scaglioni (cm)
da 6 a < 20	2
da 20 a < 50	5
oltre 50	10

Per alberi a ridotto accrescimento del fusto è ammessa la misura della circonferenza a partire da 4/6 cm.

## **Arbusti e cespugli**

Arbusti e cespugli non devono presentare portamento filato, devono possedere un minimo di tre ramificazioni alla base, l'altezza deve essere quella prescritta in progetto e proporzionata al diametro della chioma e del fusto.

Analogamente agli alberi allevati a forma libera, per arbusti e cespugli il rilievo della dimensione e la relativa classificazione, fanno riferimento all'altezza totale. Il diametro della chioma deve essere rilevato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti e cespugli devono essere forniti in contenitore o in zolla : a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni.

L'apparato radicale deve essere ricco di piccole ramificazioni e radici capillari.

Per tutte le altre indicazioni vale quanto esposto a proposito degli alberi.

## **Piante esemplari**

Sono definite esemplari le piante di "pronto effetto", che presentano le caratteristiche estetiche e funzionali delle piante mature e possiedono particolare valore ornamentale per dimensioni, età, portamento e forma.

Il loro aspetto deve essere uniforme ed equilibrato, secondo i modelli di crescita della specie e della varietà.

## **Piante tappezzanti**

Le piante tappezzanti devono avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi.

Devono essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenstrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso. Le dimensioni delle piante comprese in questo capitolo, possono essere riferite al diametro del contenitore, qualora siano rispettate le indicazioni riguardanti l'apparato radicale e la terra dei contenitori, esposte nel capitolo relativo agli alberi.

## **Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti**

Le piante appartenenti a queste categorie devono avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta (dal colletto all'apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore.

Le dimensioni delle piante comprese in questo capitolo, possono essere riferite al diametro del contenitore, qualora siano rispettate le indicazioni riguardanti l'apparato radicale e la terra dei contenitori, esposte nel capitolo relativo agli alberi.

## **Piante erbacee annuali, biennali e perenni**

Le piante appartenenti a queste categorie devono essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate.

Le misure vanno riferite all'altezza della pianta non comprensiva del contenitore e/o al diametro dello stesso.

### **Piante bulbose, tuberose e rizomatose**

Le piante fornite sotto forma di bulbi o tuberi devono essere sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre i rizomi devono presentare almeno tre gemme. Tali organi di propagazione devono essere sani, turgidi, ben conservati e in stasi vegetativa.

Per le piante in contenitore valgono le precedenti prescrizioni.

### **Piante acquatiche e palustri**

Le piante acquatiche e palustri devono essere fornite imballate in contenitore o in cassette predisposte alle esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al momento della messa a dimora.

### **Sementi**

L'impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.

L'eventuale mescolanza di semi appartenenti a diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.

Tutto il materiale di cui sopra deve essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi devono essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.

### **Tappeti erbosi in strisce e zolle**

Per la realizzazione di prati a "pronto effetto", il materiale deve essere fornito in zolle e/o strisce erbose costituite dalle specie prative richieste dal progetto.

Prima di procedere alla fornitura, l'Impresa deve sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori i campioni del materiale che intende fornire.

Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce dello spessore di 2/4 cm.

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere fornite su "pallet".

## **INFORMAZIONI UTILI**

### **Comune di Medicina**

Tel. 051/6979111

### **Segreteria Uff. Edilizia Privata**

Tel. 051/6979208

### **Servizio Fitosanitario Regionale**

Via di Corticella 133

Tel. 051/ 415 91 11

**Ordine dei Dottori  
Agronomi e Forestali**  
della Provincia di Bologna  
Via G. Leopardi 6  
40122 Bologna  
Tel. 051/22 27 72

**Collegio dei Periti Agrari**  
della Provincia di Bologna  
V.le Oriani 6  
40100 Bologna  
Tel. 051/34 37 74

**Collegio degli Agrotecnici**  
della Provincia di Bologna  
Via Bassa dei Sassi 1/2  
40138 Bologna  
Tel. 53 57 82

# **RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE TIPICHE**

Estratto da:


**ALBERI E ARBUSTI IN ITALIA**

**Manuale di riconoscimento**

di Mario Ferrari e Danilo Medici

EDAGRICOLE Bologna

# Acer campestre (*Acer campestre*)



INFIORESCENZA

INFRUTTESCENZA



FIORE ♂



FIORE  
(ERMAFRODITA)



FIORE ♀




SEME



FRUTTO  
(DISAMARA)

## Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*)




# Biancospino (*Crataegus monogyna*)




*Paulownia*


# Carpino bianco (*Carpinus betulus*)




# Corniolo (*Cornus mas*)



# Crespino (*Berberis vulgaris*)



# Farnia (*Quercus robur*)



INFIORESCENZA ♀

INFIORESCENZA ♂



FIORE ♀




FIORE ♂




(NOCE)

*Anthropia*

# Frassino comune (*Fraxinus excelsior*)



# Nocciolo (*Corylus avellana*)



# Olmo campestre (*Ulmus campestris*)



*Androp*



FIORE  
(ERMAFRODITA)




FRUTTO  
(ACHENIO ALATO O SAMARA)



SEME

# Ontano nero (*Alnus glutinosa*)



# Palla di neve (*Viburnum opulus*)

INFIORESCENZA




INFRUTTESCENZA



*Andropia*



FIORE  
(STERILE)



FIORE FERTILE  
(ERMAFRODITA)




FRUTTO  
(DRUPA)



SEME

## Pioppo bianco (*Populus alba*)



## Prugnolo (*Prunus spinosa*)



INFIORESCENZA



FIORE  
(ERMAFRODITA)



FRUTTO  
(DRUPA)




NOCCIOLO



SEME

*Antonia*

# Sambuco (*Sambucus nigra*)



# Tiglio (*Tilia platyphyllos*)

